

N. 59874 di Rep. N. 18827 di Racc. -

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "Noi e il

----- Cancro - Volontà di Vivere" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasette, il mese di marzo il giorno trenta ad
ore sedici e trentacinque -----

----- il 30 marzo 2007 ad ore 16,35 -----

in Padova, via Paruta n.32 -----

Avanti di me dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio alla re-
sidenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,
è comparsa la signora: -----

TANZELLA CATERINA, nata a Casamassima (BA) l'1 febbraio 1938
residente a Padova (PD) Via Polacco n. 20/E, Codice Fiscale
TNZ CRN 88B41 B923T -----

della cui identità personale sono certo, la quale mi dichiara
di agire quale Presidente dell' associazione -----

----- "Noi e il Cancro - Volontà di Vivere" -----

con sede in Padova (PD) via Paruta n.32 Codice Fiscale
80040220289, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche
della Regione Veneto al n.2017, -----

e mi chiede di assistere all'assemblea dei soci della stessa
e di redigere verbale delle deliberazioni che andrà a prende-
re. -----

Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue. -----

Precede a termini di statuto la stessa comparente, quale
Presidente e constatata - perché io lo faccio risultare dal
presente verbale - la regolare costituzione dell'Assemblea,
convocata a mezzo di lettera tempestivamente trasmessa ai
soci, per la presenza: -----

- in proprio o per deleghe agli atti dell'associazione di nu-
mero 32 (trentadue) soci regolarmente iscritti nel libro so-
ci, su totali numero trentatré soci aventi diritto -----

- dell'organo amministrativo in persona dei signori Maso
Gianni, Barbettani Mila, Prearo Francesca, Andriolo Stagno
Lucia, Venco Michela, Cavezzana Anna Maria oltre alla compa-
rente e per i Revisori Camporese Mirella e Valentini Roberta,
Salmistraro Margherita. -----

Passa quindi a trattare il seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Adeguamento dello Statuto secondo le indicazioni delle auto-
rità regionali. -----

La Presidente illustra all'assemblea le ulteriori (rispetto a
quelle già deliberate lo scorso 16 dicembre 2006) modifiche
richieste dalle competenti autorità per gli adempimenti con-
nessi con l'iscrizione dell'associazione al registro delle
persone giuridiche e al Registro del Volontariato, che sono
indicate nell'elaborato che si allega sub "A" al presente. ---

Si apre la discussione su tali modifiche, esaurita la quale,
con voto unanime palesemente reso, l'assemblea -----

----- delibera -----

Registrato il 3-4-2007
Ufficio Entrate Padova 1
al N. 1531 Serie I
Per € 173,16

- di approvare le modifiche proposte dalla Presidente; -----
- di approvare il testo dello statuto conseguentemente aggiornato e che si allega sub "B" al presente. -----


Ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale dello statuto la Presidente mi chiede di far constare che fanno parte del patrimonio della associazione i beni e valori specificati negli elaborati che si allegano sub C al presente. -- Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore sedici e cinquantacinque. -----

Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato e letto alla comparente che approva e sottoscrive alle ore sedici e cinquantasette. -----

Sono circa tre pagine di un foglio. La comparente mi ha dispensato da leggere gli allegati. -----

F.to Caterina Tanzella -----

F.to LORENZO TUBESCHINI PREMIATA Notaio -----





VOLONTÀ di
VIVERE

VARIAZIONI RISPETTO ALLE PRECEDENTI MODIFICHE DELIBERATE IN DATA 16.12.2005

- **Art.1** è stata aggiunta la dicitura "senza fini di lucro"
- **Prima dell'Art.4** è stato omissso l'articolo "Il presente Statuio è modificato con deliberazione dell'Assemblea....." perché trattasi di disposizione già presente all'Art.12
- **Titolo III** è stata omisssa la parola "OPERATORI"
- **Art.6 comma 1** sono state aggiunte le parole "... persone fisiche" e "...realizzarlo in modo gratuito"
- **Art.6 comma 3, 4, 5** sono state riformulate le disposizioni in merito a diritti, doveri ed esclusione dei soci
- **Art.7** è stata eliminata la parola "soci" mantenendo la parola "sostenitori". È stata riformulata l'ultima frase "Essi non sono soci e non hanno...."
- **Art.9 comma 3** è stata omisssa la parola "operatori" e l'ultima parola, da "aderente" è stata variata in "socio"
- **Art.10** è stata riformulata la disposizione del comma 1 ed è stato aggiunto il comma 2
- **Art.11 comma 1** è stata omisssa la parola "operatori"
- **Art.12** la parola "associati" è stata sostituita dalla parola "soci"
- **Art.16 punto a)** sono state omissse le parole ".operatori" e "soci" con riferimento ai sostenitori. Analogamente, è stato eliminato il riferimento alle quote annuali versate dai sostenitori.
- **Prima dell'art.17** è stato omissso l'articolo "L'ammontare del patrimonio...." poiché il verbale dell'assemblea che andrà ad approvare le presenti modifiche statutarie indicherà l'ammontare attuale del patrimonio
- **Art.17** sono stati riformulati i comma 1, 2, 3
- **Art.19** è stato riformulato il comma 1
- **Art.22** è stato riformulato l'articolo
- **Art. 25 comma 1** la parola "associati" è stata sostituita con la parola "soci"

Carmines Longobardi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Modificato, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, in data 30 marzo 2007

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II
FINALITÀ

TITOLO III
I SOCI E I SOSTENITORI

TITOLO IV
GLI ORGANI
CAPO I: l'Assemblea
CAPO II: il Consiglio Direttivo d'Amministrazione
CAPO III: il Presidente
CAPO IV: il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI
IL BILANCIO

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

TITOLO IX
RESPONSABILITÀ

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI



Carabinieri Longelli
Longelli

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. È costituita una libera Associazione, senza fini di lucro, denominata "Noi e il Cancro-Volontà di Vivere" Centro di Riabilitazione psicofisica dei malati di cancro in generale, ed in modo specifico per le donne operale al seno. Essa è gestita esclusivamente da volontari, i quali - nella maggior parte - sono pazienti guariti da cancro, coadiuvati da tecnici e professionisti specializzati nei campi della riabilitazione fisica, psicologia, scienza dell'alimentazione e da esperti in attività creativo. L'Associazione è stata riconosciuta giuridicamente con Provvedimento della Giunta Regionale N. 2037 del 03.04.1990 ed opera nel rispetto del Codice Civile.
2. L'Associazione ha sede in via Paruta N. 32, nel Comune di Padova.
3. Opera nella Regione Veneto con prevalenza nella Provincia di Padova.

La spe
pubblic

a.)

b.

ART. 2

1. L'Associazione di volontariato "Noi e il Cancro-Volontà di Vivere" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di peculiari aspetti organizzativi.

Fi

ART. 3

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.



01.11.11

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

La specifica finalità dell'Associazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e di pubblica utilità sociale, con i seguenti obiettivi:

a.) **Obiettivo di valorizzazione e assistenza alla persona:**

- rientrano in questo obiettivo le attività dirette, immediatamente, ed in via prevalente, alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona.

b.) **Obiettivo socio-sanitario:**

- rientrano in questo obiettivo le attività dirette in via prevalente, alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura o/o riabilitazione fisica e psichica del malato di cancro, come integrazione al non sufficiente Servizio Sanitario Pubblico.

Finalità:

- la valorizzazione della persona e la difesa della sua salute;
- l'assistenza al malato oncologico e ai familiari, attraverso programmi e servizi di tipo socio-sanitario;
- la raccolta di fondi per sostenere i servizi di riabilitazione, anche mediante progetti finanziati dagli Organi previsti per il Volontariato;
- la formazione di tecnici della riabilitazione;
- la formazione permanente di volontari;
- la divulgazione dell'informazione inerente alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, con particolare attenzione nei confronti della popolazione giovanile, mediante incontri nelle classi quarte e quinte degli Istituti di Scuola Media Superiore, pubblicazioni proprie e spot TV, radio e stampa;
- un'accoglienza particolare alle persone sole e agli anziani;
- l'inserimento collaborativo di volontari in altre organizzazioni;
- la formazione di nuovi gruppi con medesima finalità;
- la collaborazione con le Istituzioni (sanitarie e non);
- l'ospitalità per persone con particolari bisogni, anche provenienti da altre regioni o paesi extracomunitari che necessitano di essere curate presso le strutture della Sanità Veneta;
- la diffusione dei programmi di riabilitazione psicologica e fisica attraverso strumenti multimediali;
- ospitalità a tirocinanti (pre e post laurea), specializzandi e stagisti, assicurati dalle Università di provenienza e inviati per approfondire le loro materie di studio e fare esperienza pratica.

Modalità di intervento

L'Associazione si rivolge principalmente alle persone colpite da tumore, un evento traumatico che sconvolge qualsiasi rapporto socio-familiare, oltre la vita stessa del paziente.

La missione dell'Associazione è quella di aiutarle a trasformare un'esperienza negativa (che, se trascurata, potrebbe evolversi in una tragedia di tutta la persona), in miglioramento della qualità della vita e dell'equilibrio psicofisico.

La strategia utilizzata consiste nel potenziare le dinamiche personali, attraverso attività specifiche e percorsi di conoscenza elaborati al fine di promuovere la ripresa della gestione della propria vita, dei rapporti di relazione con gli altri e della capacità di fronteggiare le difficoltà e i disagi che la malattia comporta.

L'Associazione, con un'ampia azione di solidarietà, offre gratuitamente servizi immediati, mirati e qualificati, di riabilitazione psicofisica, informazione medico-socio-sanitaria, a tutti coloro che ne fanno richiesta, con tempi ed orari maggiormente rispondenti alle necessità di chi lavora. Inoltre, organizza momenti socio-culturali e ricreativi per favorire la socializzazione, la solidarietà e l'aspirazione a fare volontariato.

TITOLO III

I SOCI

ART. 6

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle in modo gratuito.
2. L'ammissione del socio all'Associazione è deliberata dal CDA, su domanda scritta del richiedente ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. Diritti dei soci:
 - i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere gli Organi dell'Associazione previsti dallo Statuto, e di rivestire le cariche sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, se sono iscritti da almeno un anno e se sono in regola con il versamento della quota sociale;
 - hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
 - hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, in quanto svolgono attività di volontariato;
4. Doveri dei soci:
 - i soci sono tenuti, oltre che alla condivisione dei principi stabiliti dall'Associazione, al rispetto delle norme dello Statuto e del regolamento interno, nonché delle deliberazioni validamente prese dagli organi dell'Associazione. Il loro comportamento deve essere improntato ai principi etici e di solidarietà dell'Associazione;
 - i soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale, secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.
5. Esclusione dei soci

Il mancato rispetto delle norme e deliberazioni indicate al punto 4 del presente articolo, o l'assunzione di comportamenti in contrasto con i principi etici e di solidarietà dell'Associazione, tali da pregiudicare l'immagine, costituiscono gravi motivi per l'esclusione del socio ai sensi dell'Art. 24 comma 3° del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I SOSTENITORI

ART. 7

1. Sono sostenitori tutte le persone che – per solidarietà – sostengono economicamente le attività messe in atto per il buon andamento dell'Associazione. Essi non sono soci e non hanno perciò diritto di voto, ma possono assistere alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 8

1. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo di Amministrazione (CDA), il Presidente, i Revisori dei Conti ed – eventualmente – i Proviviri.
2. Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono gratuite.
3. È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica, debitamente documentate.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 9

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dai soci dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dall'Assemblea.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme restando le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 10

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.
2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
3. L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

ART. 11

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto e pertanto non possono ricevere deleghe.

ART. 12

1. L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (maggioranza inderogabile).

Antonio Tassinari

CAPO II: Il Consiglio Direttivo di Amministrazione (CDA)

ART. 13

1. Il CDA è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il CDA è composto da sette a undici membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di due anni e sono rieleggibili.
3. Il CDA, alla prima riunione valida dopo le elezioni, nomina, a maggioranza dei presenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il CDA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del CDA.

CAPO III: Il Presidente

ART. 14

1. Il Presidente è il legale rappresentante l'Associazione; compie tutti gli atti necessari al buon andamento dell'Associazione ed è responsabile verso i soci ed i terzi.
2. Il Presidente:
 - dura in carica quanto il CDA. Il suo mandato cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti;
 - convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo CDA, almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato;
 - presiede l'Assemblea e il CDA, e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi;
 - convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione delle attività e dei bilanci consuntivo e preventivo.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



CAPO IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti e d il Collegio dei Probiviri

ART. 15

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato da parte dell'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. Esso è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, effettua la vigilanza contabile, controlla il bilancio e lo presenta all'Assemblea con una relazione scritta.
2. Il Collegio dei Probiviri, qualora venga previsto dall'Associazione, è nominato da parte dell'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. È composto da tre membri e ad esso vanno demandate tutte le controversie interne tra i soci, tra i soci ed il CDA, oppure tra i soci e gli Organi dell'Associazione.

1.
a)
b)
c)
d
e
f)
g
h

1.
2.
3.
c

4.
i
5.
1
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Carlo Antonio Tassinella

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 16

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali versate dai soci;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/1991.

ART. 17

1. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili, beni mobili e accantonamenti finanziari.
2. Tutti i beni devono essere intestati all'Associazione.
3. I beni di cui sopra devono essere elencati nell'inventario, che deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dai soci.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 18


1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali devono essere inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge 266/91.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 19

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal CDA e sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Il bilancio preventivo può essere visionato dai soci, nella sede dell'Associazione, quindici giorni prima della presentazione in Assemblea.



degli
sono
Vice
sunte

ento
uale
prio
anci
tato

o è
o e
i e
ra i

Roberto Tarsella

Roberto Tarsella

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

ART. 20

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti pubblici e privati sono deliberate dal CDA, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 21

1. L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge.
3. I dipendenti ed i collaboratori sono assicurati, ai sensi di legge, contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
LA RESPONSABILITÀ

ART. 22

1. L'Associazione di volontariato è tenuta, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91, a tutelare i volontari con una copertura assicurativa per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione è inoltre tenuta a conservare presso la propria sede - periodicamente aggiornato - un apposito registro nel quale sono indicate le generalità dei volontari effettivamente operanti presso la stessa.

ART. 23

1. L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24

1. L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 25

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto, o comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Copia conforme all'originale in atti miei che
rilascio per gli usi consentiti.

Padova, li 19 MAG. 2016

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and is surrounded by text, including the words "UNIVERSITA' DI PADOVA" and "LIBRERIA".